

n. 3/18 P.C.



TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE SECONDA CIVILE FALLIMENTARE

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE

Il Giudice dott.

in ordine al piano del consumatore proposto con ricorso in data 28 maggio 2019 e successiva integrazione del 26 novembre 2019 dai coniugi:

- nato a (il), residente in (), Via
(C.F.:);

- , nata a il residente in
via (C.F.:);

osserva quanto segue.

I ricorrenti e deducano di versare in una situazione di sovraindebitamento incolpevole, tale da essere irreversibilmente incapaci di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte.

Preliminarmente, va riconosciuta l'ammissibilità del ricorso proposto congiuntamente dai due coniugi, come già ritenuto con il decreto del 15 luglio 2019 di fissazione dell'udienza del 2 ottobre 2019.

Ed invero:

- appare del tutto ragionevole consentire ai coniugi di affrontare congiuntamente lo squilibrio finanziario correlato alla vita in comune, mostrandosi incongruo, oltre che più complicato e costoso, che ciascuno fronteggi su binari paralleli quel medesimo squilibrio;

- la legge n. 3 del 2012 nasce, nel solco dell'esperienza degli altri paesi dell'Unione, per dar rimedio al quadro reale delle famiglie sovraindebitate e la mancata espressa previsione non ostacola un'interpretazione estensiva del concetto di "debitore" di cui all'art. 6 financo a comprendere i componenti della "famiglia" che versi nella situazione rappresentata dalla norma;

- poiché il filtro selettivo - enucleato dal primo comma dell'art.6 - consiste nella non assoggettabilità alla procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge n. 3 del 2012, possono senz'altro ritenersi legittimati ad accedere agli strumenti da quest'ultima disciplinati gli enti pure lato sensu collettivi, quindi le "famiglie", in quanto i relativi componenti corrispondano alla qualifica di debitori civili sovraindebitati.

Il ricorso congiunto dei componenti della famiglia risponde anche a ragioni di economia processuale, posto all'esigenza di non sovrapporre mezzi processuali si affianca alla circostanza che i coniugi si propongono di affrontare unitariamente la situazione debitoria che la gestione familiare ha comportato, a salvaguardia proprio dei creditori comuni, che altrimenti vedrebbero spaccettati e porzionati i debiti.

Ancora, va detto che la proposta di piano è, per altro verso, ammissibile, promanando da soggetti qualificabili come consumatori, che si trovano in situazione di sovraindebitamento.

Ciò posto, dal lato delle "passività" nella vicenda risulta che:

1. risulta avere una esposizione debitoria personale pari ad € 20.918,63, in rango chirografario, con i seguenti creditori:

- € 18.197,00 con _____, per "prestito personale";
- € 186,00 con _____, per "prestito finalizzato";
- € 330,86 con _____;
- € 43,99 con Agenzia delle Entrate Riscossione;
- € 315,78 con _____;
- € 190,00 per _____

- € 1.655,00 ;

2. risulta avere una esposizione debitoria personale pari ad € 22.368,07, in rango chirografario, con i seguenti creditori:

- € 2.400,00 con -

- € 19,10 con

- € 1.394,97 con Regione Lombardia (tassa automobilistica);

- € 18,554,00 con "finanziamento"

3. e risultano avere una esposizione debitoria comune pari ad € 2.512,78, in rango chirografario, con il creditore per "fido di conto".

A tale complessiva esposizione debitoria devono poi essere aggiunti i costi della presente procedura, originariamente stimati in complessivi € 14.762,00 e poi ridotti a € 12.507,28, per effetto della revisione del compenso pattuito per l'attività prestata dall'avv.to come precisato nell'integrazione della proposta.

Dal lato delle "attività", risulta che:

- è titolare di un reddito da lavoro dipendente (rapporto a tempo indeterminato) dell'importo medio mensile di € 1.900,00, ed ha maturato al 31 ottobre 2019 un TFR per complessivi € 15.166,00, come precisato nella integrazione alla proposta del 26 novembre 2019, somma, quest'ultima, che viene interamente messa a disposizione della procedura; non risulta avere ulteriori redditi; è proprietario della quota di 1/9 di un immobile sito nel Comune di , via identificato al Catasto al Foglio 1, particella 1982, sub 3, cat A/4;

- ha avuto nel 2018 un reddito da lavoro dipendente (rapporto a tempo determinato) dell'importo medio mensile di € 173,45; non risulta avere ulteriori redditi; è proprietaria di una autovettura Toyota "RAV 4" immatricolata nell'anno 2015, che è l'unico veicolo a disposizione del nucleo familiare (composto dai due ricorrenti), utilizzato per gli spostamenti e per raggiungere il luogo di lavoro.

L'organismo di composizione della crisi, sulla base della documentazione fornita dai debitori e degli ulteriori elementi acquisiti, ha indicato che le spese mensili medie di sostentamento per il nucleo familiare in oggetto (e relative alle tasse/utenze, ai generi alimentari, al vestiario, al canone di locazione dell'immobile adibito ad abitazione ed ai costi dell'autovettura in uso) ammontano mediamente a circa € 1.850,00 mensili.

Ciò posto, i ricorrenti hanno proposto di ristrutturare i propri debiti secondo una proposta che, per come da ultimo integrata, prevede:

- la liquidazione della quota pari al 100% del TFR netto maturato da
- la corresponsione di n. 60 rate, con cadenza mensile, dell'importo di € 155,00 ciascuna, oltre ad una rata finale dell'importo € 108,33;

al fine del soddisfacimento:

- delle "spese di giustizia" in misura pari al 100%;
- dei crediti chirografari in misura pari al 25,65%.

L'organismo di composizione della crisi ha attestato:

- che il piano, come proposto, è conveniente per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria;
- che il piano è fattibile ed appare sostenibile per il debitore, tenuto conto delle spese correnti per il sostentamento del nucleo familiare.

Fatte queste premesse in punto di fatto, e non sussistendo nel caso di specie né crediti impignorabili né crediti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo della legge 27.1.2012 n. 3, in forza del disposto di cui all'12 bis comma 3 della legge citata, il giudice per omologare il piano deve, prima di tutto, escludere "che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovra indebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali".

Innanzitutto, va dunque verificata la sussistenza del requisito della "meritevolezza".

Sul punto deve darsi atto che _____ i è opposta all'omologazione del piano del consumatore, eccependo il difetto di tale presupposto.

Spetta al giudice, sia in sede di ammissione del consumatore alla procedura, che in sede di giudizio di omologazione del piano, valutare la sussistenza del requisito della "meritevolezza" del consumatore, come espressamente sancito dall'art. 12 *bis*, comma terzo, della legge n.3/2012.

In particolare, dal tenore di tale norma si evince che per potere omologare il piano il giudice deve potere escludere:

1. che il debitore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;
2. che il debitore abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

L'accertamento della presenza di uno di tali due "eventi", impone al giudice di non omologare il piano.

Ciò premesso, quanto al primo presupposto, si osserva che, se il consumatore meritevole è quello che non poteva ragionevolmente prevedere di non poter adempiere le obbligazioni assunte, ricorre tale evento in capo a quel soggetto che, valutate la situazione attuale e quella futura, fa affidamento sulla propria capacità di pagare i creditori in base ad una valutazione di buon senso.

Quanto al secondo presupposto, si osserva che è meritevole il debitore che, pur avendo assunto un debito eccessivo, non è passibile di alcun rimprovero in ragione della consistenza del proprio patrimonio: si tratta, quindi, di una persona in grado di fare una corretta valutazione presente e futura sulla propria capacità economica in rapporto con i debiti che assume ed in grado di muoversi nel mondo economico con buon senso.

La disciplina degli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, in ragione degli effetti che produce, impone, dunque, un attento vaglio da parte del giudice sul grado di accortezza con cui il debitore ha fatto ricorso al credito e ne ha fatto impiego, in ragione della situazione reddituale e patrimoniale presente al momento in cui sono state assunte le obbligazione e delle aspettative ragionevolmente e prudentemente presumibili nel futuro.

Ebbene, ritiene il decidente che nella vicenda non ricorrano le cause ostative anzidette.

Ed invero, quanto alle cause dell'indebitamento, dalla relazione dell'OCC si evince che:

- "...le difficoltà finanziarie della famiglia hanno origine fondamentalmente da due situazioni: 1) nell'anno 2003 il sig. [redacted] acquista un immobile con un mutuo Meliorbanca che prevede il pagamento di una rata mensile che inizialmente ammonta ad € 570, con tasso variabile; nei successivi anni i tassi di interesse variabili hanno avuto un notevole incremento, pertanto la rata mensile aumenta in maniera significativa; nel frattempo, il sig. [redacted] contrae matrimonio con la Sig.ra [redacted] e le spese familiari aumentano, pur rimanendo sostanzialmente invariati i redditi a disposizione, in quanto la sig.ra [redacted] ha rapporti di lavoro sempre precari;"

- "2) negli anni tra il 2005 ed il 2006 si verifica un evento a dir poco "singolare" in quanto i Sig.ri [redacted] e [redacted] acquistano un divano rovinatosi molto velocemente per un difetto del tessuto. A causa di ciò, insistono con il negozio di arredamento presso il quale tale divano è stato acquistato, per avere il risarcimento del valore del divano. Poiché il negozio non intende risarcire alcunchè, probabilmente la cosa sfugge un po' di mano ai sig.ri [redacted] i quali, evidentemente, per far valere i propri diritti, reclamano, a detta loro, il dovuto, in maniera molto insistente e ciò fa scattare una denuncia penale nei loro confronti per il reato di estorsione, che si conclude con una sentenza del 2010 della Corte di appello di Brescia con una condanna a loro carico. Questa situazione ha comportato il sostenimento di spese legali molto elevate, andando così a compromettere definitivamente l'equilibrio finanziario della famiglia, già al limite nella proporzione tra le entrate e le uscite.";

- "Difatti, non riuscendo più a sostenere la rata del finanziamento, il Sig. [redacted] è stato costretto a vendere la casa nell'anno 2013 ed il ricavo totale della vendita è stato utilizzato per azzerare il mutuo in essere."

Ebbene, se si esclude l'esborso di considerevoli somme di denaro per sostenere le difese nel contenzioso di cui sopra, in merito al quale alcuna contestazione può essere mossa ai ricorrenti, trattandosi dell'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.), non vi sono altri significativi elementi per affermare che il debitore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ed abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Del resto, anche la stessa opposizione svolta sul punto da Italcapital s.r.l. si fonda su motivazioni del tutto generiche.

In sostanza, la situazione di sovraindebitamento in cui i ricorrenti affermano di trovarsi, non può essere imputata ad un comportamento negligente e poco attento nell'assumere obbligazioni e nella gestione del proprio patrimonio reddituale.

Risulta, quindi, evidente che non è ascrivibile alcuna colpa nell'indebitamento, da parte dei ricorrenti.

Ciò posto, non vi sono state altre contestazioni da parte dei creditori concorsuali, con particolare riguardo alla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Sul punto, giova poi richiamare quanto esposto dall'OCC nella propria relazione integrativa, in cui viene attestato che:

-"Gli unici beni che la famiglia possiede sono una quota per 1/9 dell'immobile sito nel Comune di Via , nonché l'autovettura Toyota Rav 4, diesel, immatricolata nell'anno 2015 avente un valore di mercato di € 15.100,00 alla data di luglio 2017.";

- "Risulta evidente che la quota di 1/9 dell'appartamento avente il valore di € 70.000,00/ 80.000,00, risulta di difficile se non impossibile alienazione, con tempi di realizzo estremamente lunghi e quand'anche dovesse essere venduto, il presumibile importo realizzato potrebbe ammontare a non più di € 8.000/9.000 €. L'autovettura è opportuno che non venga alienata in quanto rappresenta il mezzo di trasporto che la famiglia utilizza per recarsi al lavoro; anche se dovesse essere venduta oggi per acquistarne una più piccola, l'eventuale importo che rimarrebbe a disposizione sarebbe poco significativo (massimo 3.000/4.000 €).";

- "L'ipotesi alternativa della liquidazione del patrimonio dei debitori, nel caso in esame, non porterebbe ad un miglior soddisfacimento dei creditori; al contrario, con il Piano del Consumatore proposto, i creditori chirografari potranno essere soddisfatti nella percentuale del 25,65% ed i creditori in prededuzione nella percentuale del 100% e potranno ottenere il pagamento del proprio credito mensilmente, già a partire dal momento successivo all'omologazione del Piano.".

Infine, l'OCC ha attestato la sostenibilità e fattibilità del piano, argomentando, in particolare nella relazione integrativa, anche alla luce delle modifiche apportate dai ricorrenti con atto del 26 novembre 2019, che:

- "I signori e a garanzia del Piano del Consumatore in questione propongono un credito liquido ed esigibile, costituito dal Trattamento di fine rapporto netto del sig.

pari ad € 15.166,00 ed una rata mensile di € 155,00 per 60 mensilità, oltre ad una ultima rata mensile, la sessantunesima, di € 108,33.”;

- “In considerazione del fatto che le spese mensili medie ammontano ad € 1.850,00 circa ed i coniugi dispongono di un reddito medio mensile complessivo di circa € 2.200,00, avanzerebbero circa 350,00 € al mese, pertanto l'importo della rata proposta nel piano del consumatore, ammontante ad € 155,00, pare sostenibile. L'importo che rimane a differenza tra quanto proposto come rata mensile (€ 155,00) e quanto residua dal reddito al netto delle spese mensili (€ 350,00) è un cuscinetto che consente eventualmente di affrontare qualche spesa imprevista, senza pregiudicare la corresponsione della rata mensile del piano del consumatore.”;

- “Inoltre, il fatto di mettere a disposizione il trattamento di fine rapporto sopra indicato, consente di pagare immediatamente, alla omologa del piano, non appena l'importo è erogato dal datore di lavoro, il 100% delle spese in prededuzione e circa il 22% dell'importo offerto ai creditori chirografari.”.

A fronte di tutte le superiori considerazioni è dunque possibile ritenere omologabile in ogni sua parte il piano del consumatore predisposto da _____ e

con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, dott. _____

L'organismo di composizione della crisi dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art 13 legge n. 3 del 27.1.2012.

P.Q.M.

- omologa il piano del consumatore predisposto da _____ e _____ depositato in data 28 maggio 2019, e successiva integrazione del 26 novembre 2019;
- dispone che il debitore effettui i pagamenti ai vari creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato;
- attribuisce all'organismo di composizione della crisi gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 della legge n. 3 del 27.1.2012;
- dispone l'immediata pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Bergamo, a spese e cura del ricorrente.

A norma dell'art. 12 ter comma 1 della legge n. 3 del 27.1.2012 dalla data di omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano.

Bergamo, 31 gennaio 2020

Il Giudice Delegato

Depositato in Cancelleria

Bergamo, 04 FEB. 2020

Il Funzionario Giudiziario